

(N. 1151)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1965

Erogazione di contributi da parte del Ministero del tesoro a favore della mensa aziendale della Zecca

ONOREVOLI SENATORI. — La mensa aziendale degli operai della Zecca, che è in esercizio da oltre 30 anni, venne istituita per soddisfare ad un'assoluta necessità del personale, obbligato a trattenersi nello Stabilimento anche durante il prescritto periodo di riposo o a prolungare l'orario di lavoro per eccezionali esigenze di servizio, ai sensi dell'articolo 15 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925 e dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, e per far fronte al divieto, stabilito dall'articolo 139 del Regolamento per i servizi e per il funzionamento della Zecca, approvato con regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, di introdurre qualsiasi cosa nelle officine, compresi cibi e bevande, da parte delle maestranze.

Il contributo, concesso per la prima volta nell'anno 1944, in aggiunta alla quota individuale versata in proprio dagli operai della

Zecca, venne fatto gravare sulle « spese generali di esercizio » della Zecca. Tale imputazione è implicita nella natura stessa della spesa, per cui si può senz'altro classificare tra le dette spese generali di esercizio.

Al fine di meglio disciplinare la concessione di contributi in favore della mensa aziendale della Zecca da parte dell'Amministrazione del Tesoro, si ritiene opportuno predisporre apposito articolo di legge, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 612 del 20 giugno 1956 per le mense istituite presso gli stabilimenti militari.

Con tale articolo il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere detti contributi con propri decreti.

Le sovvenzioni non porteranno alcuna nuovo onere, dato che esse continueranno a gravare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sul capitolo delle spese generali di esercizio della Zecca.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con propri decreti, contributi a favore della mensa aziendale della Zecca, nei limiti dello stanziamento di bilancio iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo per le spese generali di esercizio della Zecca.